

Dispositivo

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di azione diretta promossa dalla parte lesa contro un assicuratore, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte non può dichiararsi competente, sulla base di detto articolo 13, paragrafo 3, a statuire anche sulla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da detta parte contro il contraente dell'assicurazione o l'assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall'assicuratore.

(¹) GU C 110 del 29.03.2021.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 13 ottobre 2021 — O.K. / Mercedes-Benz Bank AG

(Causa C-630/21)

(2022/C 73/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e in appello: O.K.

Resistente in primo grado e in appello: Mercedes-Benz Bank AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 14 della direttiva 2008/48 (¹) debba essere interpretato nel senso che il diritto di recesso del consumatore viene meno allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.

2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1):

Se l'articolo 14 della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, la quale comporta l'impossibilità di esercitare il diritto di recesso del consumatore allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.

3) In caso di risposta negativa alla questione sub 1) e di risposta affermativa alla questione sub 2):

Se l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 osti ad una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro, in base alla quale un consumatore che ha esercitato efficacemente il proprio diritto di recesso in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, abbia nei confronti del creditore un diritto alla restituzione delle utilità tratte dal creditore dai pagamenti a lui effettuati dal consumatore fino al recesso.

(¹) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU. 2008, L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Polonia) il 25 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di D. K.

(Causa C-647/21)

(2022/C 73/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Słupsku